




Roma, 12.03.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000002750/AG
Oggetto: Emergenza COVID-19 – sospensione attività operatori sanitari

Circolare n. 12034

SS
4.1
IFO SI



AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

La sospensione dell'attività dei farmacisti e degli operatori delle farmacie è prevista solo in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

Si fa seguito alle precedenti circolari in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 per richiamare l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 7 del D.L. 14/2020 (circolare federale n. 12025 del 10.3.2020), in base alla quale la misura della quarantena con sorveglianza attiva, prevista dal D.L. 6/2020 per gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. E', inoltre, disposto che i medesimi operatori sospendano l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

Pertanto, la sospensione dell'attività da parte dei farmacisti e degli operatori delle farmacie, ancorché sottoposti a sorveglianza sanitaria, scatta solo nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)